



Bruxelles, 6.2.2024
COM(2024) 53 final

2024/0030 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione della legislazione dell'Unione.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi³. La nuova decisione sostituisce i vari atti che essa incorpora⁴, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.
5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base della consolidazione preliminare, in 24 lingue ufficiali, della decisione 2003/17/CE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuata dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, mediante un sistema di elaborazione di dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato IV della decisione codificata.

¹ COM(87) 868 PV.

² V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

³ Iscritta nel programma legislativo per il 2023.

⁴ Allegato III della presente proposta.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:



(1) La decisione 2003/17/CE del Consiglio⁶ ha subito varie e sostanziali modifiche⁷. A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.

↓ 2022/871 considerando 1
(adattato)

(2) A determinate condizioni, le ispezioni in campo di talune colture destinate alla produzione di sementi effettuate in alcuni paesi terzi dovrebbero essere considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità del diritto dell'Unione. A determinate condizioni, le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi terzi dovrebbero essere considerate equivalenti alle sementi prodotte conformemente al diritto dell'Unione.

⁵ GU C del [...], [...], pag. [...].

⁶ Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2003/17\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2003/17(1)/oj)).

⁷ V. allegato III.

↓ 2022/871 considerando 2
(adattato)

- (3) L'equivalenza è stata concessa ☒ ad alcuni ☒ paesi terzi in base al quadro multilaterale per il commercio internazionale delle sementi, nello specifico ai sistemi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale e ai metodi dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (International Seed Testing Association — ISTA) o, ove del caso, alle norme dell'Associazione degli analisti ufficiali delle sementi ☒ (Association of Official Seed Analysts — AOSA) ☒ che sono equivalenti ai metodi dell'ISTA. La Commissione ha effettuato valutazioni legislative e condotto audit in alcuni di questi paesi terzi per verificare se rispettassero i requisiti del diritto dell'Unione prima di concedere l'equivalenza per la prima volta. Dalle analisi e relazioni annuali previste dal quadro OCSE, dai controlli periodici dei laboratori ai fini dell'accreditamento ISTA e dalle ispezioni ufficiali nel contesto del diritto dell'Unione emerge che le ispezioni in campo effettuate in tali paesi terzi ☒ offrono ☒ le stesse garanzie delle ispezioni in campo effettuate dagli Stati membri e che le sementi prodotte e certificate in tali paesi terzi ☒ offrono ☒ le stesse garanzie delle sementi prodotte e certificate negli Stati membri. Tali ispezioni in campo e sementi dovrebbero essere considerate equivalenti alle ispezioni in campo e alle sementi dell'Unione.

↓ 2003/17/CE considerando 7
(adattato)

- (4) È opportuno inserire nella presente decisione norme specifiche in materia di rietichettatura e richiusura ☒ nell'Unione ☒.

↓ 2003/17/CE considerando 8
(adattato)

- (5) È opportuno stabilire norme dettagliate sulle indicazioni precise che debbono figurare sull'etichetta delle sementi certificate importate a norma della presente decisione ☒ per quanto riguarda l'obbligo per le sementi commercializzate nell'Unione, comprese quelle non certificate in via definitiva, di indicare se sono trattate chimicamente o se la varietà è stata geneticamente modificata ☒. In futuro gli allegati della presente decisione ☒ dovrebbero essere aggiornati ☒ in modo da garantire che le sementi importate siano soggette a requisiti equivalenti a quelli previsti da ogni nuova norma che potrà essere introdotta, in particolare in relazione alle sementi non certificate in via definitiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

↓ 2005/834/CE Art. 4

Articolo 1

↓ 2018/1674 Art. 1, punto 1
(adattato)

Le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi delle specie indicate nell'allegato I della presente decisione, effettuate nei paesi terzi figuranti in tale allegato, sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate ai sensi delle direttive 66/401/CEE⁸, 66/402/CEE⁹, 2002/54/CE¹⁰ ☒ , 2002/55/CE¹¹ ☒ e 2002/57/CE¹² del Consiglio, purché:

↓ 2005/834/CE Art. 4

- a) siano effettuate ufficialmente dalle autorità indicate nell'allegato I o sotto la sorveglianza ufficiale di dette autorità;
 - b) soddisfino le condizioni previste nell'allegato II, sezione A.
-

↓ 2018/1674 Art. 1, punto 2

Articolo 2

Le sementi delle specie indicate nell'allegato I della presente decisione, prodotte nei paesi terzi figuranti in detto allegato e ufficialmente certificate dalle autorità indicate nello stesso, sono considerate equivalenti alle sementi conformi alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, purché soddisfino le condizioni previste nell'allegato II, sezione B, della presente decisione.

⁸ Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1966/401/oj>).

⁹ Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1966/402/oj>).

¹⁰ Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2002/54/oj>).

¹¹ Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2002/55/oj>).

¹² Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2002/57/oj>).

↓ 2003/17/CE

Articolo 3

↓ 2018/1674 Art. 1, punto 3,
lett. a) (adattato)

1. Qualora sementi equivalenti siano «rietichettate e richiuse» ☒ nell'Unione ☒, in conformità dei sistemi ☒ dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ☒ (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, si applicano per analogia le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla richiusura degli imballaggi prodotti ☒ nell'Unione ☒.

Il primo comma lascia impregiudicate le norme dell'OCSE applicabili a tali operazioni.

↓ 2003/17/CE (adattato)

2. Qualora sia necessaria la rietichettatura e la richiusura ☒ nell'Unione ☒ di sementi equivalenti, le etichette ☒ UE ☒ sono utilizzate solo nei seguenti casi:

- a) se le sementi prodotte negli Stati membri e le sementi della stessa varietà e categoria prodotte in paesi terzi sono miscelate per migliorarne la facoltà germinativa, a condizione che
- la miscela sia omogenea, e
 - l'etichetta indichi i singoli paesi produttori; oppure
-

↓ 2018/1674 Art. 1, punto 3,
lett. b)

- b) se si tratta di piccoli imballaggi CE, quali definiti nelle direttive 66/401/CEE, 2002/54/CE o 2002/55/CE.
-

↓

Articolo 4

La decisione 2003/17/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

↓ 2003/17/CE (adattato)
→₁ 2022/871 Art. 1, punto 1

Articolo 5

La presente decisione si applica ☒ fino ☒ al →₁ 31 dicembre 2029 ←.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.